

CAPITOLO XVI

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA BANCA

1. La struttura degli illeciti in contestazione

A *BMPS* si ascrivono gli illeciti di cui agli artt. 25-ter (capi a1 - a4) e 25-sexies (capo b) d.lgs. n. 231/01, in relazione ai delitti di false comunicazioni sociali e aggiotaggio perpetrati dagli imputati PROFUMO e VIOLA nell'interesse dell'Ente.

Come noto, integra oggetto di vivace dibattito la natura della responsabilità delineata dal decreto del 2001, contrapponendosi due tesi, sulla sostanza penale o amministrativa degli addebiti, temperate da una lettura di compromesso, che scorge nell'intelaiatura normativa un terzo binario repressivo. Così Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, a mente della quale il sistema "coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza", in cui spetta alla pubblica accusa provare l'esistenza dell'illecito mentre sull'ente grava l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare d'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e d'essere, dunque, esente da "colpa di organizzazione" (cfr. Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735).

Nonostante il tenore dell'incolpazione, la Banca è chiamata a rispondere degli illeciti commessi dagli imputati quali apici statuari, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/01, concorrendo gli stessi - nell'esercizio di funzioni di rappresentanza e amministrazione - alla formazione della volontà dell'ente, secondo la teoria dell'immedesimazione organica, che fonda l'imputazione della condotta dell'organo alla persona giuridica.

Si richiede, tuttavia, un elemento aggiuntivo, ossia che i rei abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente (con elisione della responsabilità ove la condotta sia stata determinata da un interesse esclusivo dell'agente o di terzi, "in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica": si veda Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 43689).

Criteri di imputazione oggettiva "alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex

ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (così Cass. pen., sez. un., 38343/14, cit.), sebbene non manchino pronunce in cui del criterio dell'interesse si adotti un'accezione parimenti oggettiva, evincibile dalla direzione dell'azione: si veda Cass. pen., sez. V, 4 marzo 2014, n. 10265, a mente della quale *"perché possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo"* (in senso analogo, peraltro in tema di false comunicazioni sociali, Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380, ove si descrive l'interesse quale *"tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, si da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica"*).

È comunque contemplata la prova liberatoria (art. 6):

- 1) della tempestiva adozione e attuazione di modelli organizzativi di gestione *"idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- 2) dell'assegnazione del compito di vigilare su funzionamento e osservanza dei predetti modelli a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) dell'effettivo esercizio della prescritta vigilanza;
- 4) e, conseguentemente, della perpetrazione del reato in fraudolenta elusione dell'idoneo e correttamente applicato modello di organizzazione e gestione (si veda Cass. pen., sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, a mente della quale *"la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale costituisce, per così dire, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le misure di sicurezza"*).

Si discute della natura giuridica della causa di esclusione della punibilità (in senso lato), talora indicata quale scusante, talaltra come esimente (con riferimento all'esercizio di una facoltà legittima, *rectius* all'esercizio di un'attività secondo modalità penalmente non illegittime, all'interno di un'area di rischio lecito d'impresa).

In merito ai *compliance program*, risulta pacificamente devoluto al giudice l'accertamento della postulata idoneità preventiva, secondo una valutazione di prognosi postuma e in concreto (avuto riguardo alle specificità del caso singolo). Si è, altresì, affermato che – nonostante la facoltà di adozione di modelli sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti (art. 6,

comma 3) – *“non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che possono certamente essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve poi essere calato nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero della Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a conferire a tali modelli il crisma dell’incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati”* (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 4677/14, cit.).

Quanto all’organismo di vigilanza, si è costantemente sostenuta la necessità di una concreta indipendenza nonché dell’effettività degli autonomi poteri di controllo (così Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316).

Assumendo, infine, l’esistenza di un adeguato modello organizzativo e di un vigile controllo sull’operato degli apicali, residua – per l’ente – unicamente la possibilità di dimostrare la fraudolenta elusione del sistema di contenimento dei rischi criminosi. Come affermato in condivisibile giurisprudenza di legittimità, *“l’elusione fraudolenta, che esonera l’ente dalla responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice frontale violazione delle prescrizioni adottate”* (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 4677/14, cit.). Il concetto stesso di frode *“non può non consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola”*.

Venendo al caso di specie, in ragione del rapporto di presupposizione che avvince l’illecito amministrativo al reato, l’assoluzione dai delitti di false comunicazioni sociali di cui ai **capi A2 e A3** determina l’esclusione della responsabilità di *BMPS* in ordine agli addebiti agli stessi connessi (**capi a2 e a3**).

Tuttavia, considerata la temperata autonomia degli illeciti ascrivibili all’ente prevista dall’art. 8, d.lgs. 231/01, l’intervenuta prescrizione dell’addebito di cui al **capo A1** (come riqualificato) non osta all’accertamento della responsabilità della Banca in merito al **capo a1**, risalendo la contestazione a data antecedente l’estinzione del reato (ai sensi dell’art. 60, citato decreto), in considerazione dell’interruzione del termine ordinario di prescrizione di anni quattro (*ex artt. 157 e 160 cod. pen.*), relativo alla contravvenzione prevista dall’art. 2621 cod. civ. (precedente formulazione), determinata dalla fissazione dell’udienza camerale per la decisione sulla richiesta di archiviazione (del 12 dicembre 2016). Così, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2018, n. 31641: *“l’intervenuta prescrizione del reato*

presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica".

Come appurato per i reati ex artt. 2621 e 2622 cod. civ., del pari le ipotesi di cui all'art. 25-ter, d.lgs. n. 231/01 (interpolato con la novella del 2015) si pongono in continuità normativa con gli illeciti precedentemente previsti dalla disposizione, in un rapporto di specie a genere, giacché la precedente disciplina, almeno formalmente, limitava la responsabilità dell'ente alla sola ipotesi di perpetrazione del reato:

- 1) da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza;
- 2) nell'interesse della società (non anche a vantaggio).

Si trattava di evidente restrizione dello spettro repressivo dell'art. 5, citato decreto, tuttavia mitigato dall'intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità: si veda Cass. pen., sez. V, n. 10265/14, cit., a mente della quale *"la formulazione dell'art. 25-ter opera più apparentemente che sostanzialmente un allontanamento dai criteri di imputazione generale previsti dalla disciplina del d.lgs. n. 231/01, criteri che pertanto trovano applicazione anche in ambito societario, nonostante la dubbia tecnica di redazione del testo di legge"*.

2. La sussistenza della responsabilità dell'Ente

Seguendo l'ordine logico di cui agli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 231/01, ricorre indubbiamente la perpetrazione dei reati che fondano gli illeciti amministrativi ascritti ai **capi a1, a4 e b**, perpetrati dagli apicali PROFUMO e VIOLA nell'interesse della Banca.

Non può, invero, dubitarsi della finalità – sottesa ai reati e quantomeno concorrente con altre proprie dei prevenuti – di garantire a *BMPS* ingiusti profitti (pure integrante il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali): come già ampiamente dimostrato, l'alterazione dei bilanci mediante erronea contabilizzazione delle operazioni strutturate rispondeva alla necessità di offrire agli investitori un più florido e rasserenante scenario societario (che ispirasse affidabilità e fiducia), in termini di patrimonio contabile e di vigilanza nonché, più in generale, di stabilità (dovendosi evitare, a ogni costo, lo svelamento dei rischi connessi alla massiccia esposizione in derivati di credito, che avrebbe esposto la Banca alle imprevedibili oscillazioni di mercato, destinate a impattare sul risultato d'esercizio).

Dalla consulenza della dott.ssa *Papa (Deloitte)* e dalla convergente deposizione

dibattimentale del 4 giugno 2020, s'evince poi quanto segue.

Soltanto in data 25 maggio 2012 - nell'ambito di una più ampia manovra di riassetto organizzativo (dagli esiti compendiate nel regolamento n. 1 del 2 novembre 2012) - la Banca si è dotata di un organismo di vigilanza istituito *ad hoc* per le incombenze di cui al d.lgs. n. 231/01 (precedentemente assegnate al comitato per il controllo interno, già gravato da compiti istruttori e consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, come da direttiva di Gruppo sul sistema dei controlli interni del 24 novembre 2008).

Successivamente, alla luce dell'indagine della Procura della Repubblica di Siena in relazione all'operazione *Fresh* (oggetto del parallelo procedimento milanese) e ai correlati profili di rilevanza in termini di responsabilità *ex d.lgs. n. 231/01*, il 26 giugno 2012 il consiglio di amministrazione ha deliberato di affidare alla società di consulenza *KPMG* lo svolgimento di un esame diagnostico del modello 231 della Banca (introdotto nel 2004 con regolamento n. 51 e implementato con il codice etico di Gruppo nel 2008), con particolare riguardo alla prevenzione degli illeciti in materia di ostacolo alle Autorità di Vigilanza (all. 44 e 45).

All'esito dell'analisi, il consulente ha evidenziato plurime criticità e manchevolezze, suggerendo:

- 1) l'integrazione del modello, mediante illustrazione delle modalità di possibile perpetrazione dei reati nonché indicazione dei presidi di controllo in essere per ogni attività c.d. sensibile;
- 2) l'aggiornamento del codice etico, da rendere parte integrante del *compliance program*;
- 3) la predisposizione di protocolli di parte speciale atti a prevenire la commissione dei reati presupposto, che chiarissero per ogni unità organizzativa gli illeciti teoricamente perpetrabili, i presidi di controllo in essere, i principi di comportamento da tenere e i riferimenti alla normativa interna aziendale di disciplina della materia.

Nel corso della riunione dell'organismo di vigilanza del 2 ottobre 2012 (all. 83), si è discusso delle valutazioni del consulente, circa la necessità di un "*corposo lavoro di rivisitazione del modello 231*", concernente principalmente comunicazioni, flussi informativi e protocolli. Opinione condivisa dall'organismo di vigilanza, che reputava indefettibile il rafforzamento del sistema di controllo interno con riferimento alla prevenzione delle ipotesi di reato.

Preso atto delle superiori considerazioni, il 13 novembre 2012 il consiglio di amministrazione - previo parere favorevole dell'OdV del 6 novembre 2012 - ha deliberato di procedere al necessario aggiornamento del modello 231, sostanziatosi



nei seguenti interventi:

- a) implementazione della c.d. parte generale, con integrazione dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza e revisione del sistema disciplinare;
- b) introduzione di una parte speciale, di previsione, per ogni unità organizzativa aziendale, di specifici protocolli di controllo diretti alla prevenzione dei reati presupposto;
- c) aggiornamento del codice etico, da integrarsi all'interno del modello 231 quale elemento essenziale dello stesso.

Con delibera del 23 ottobre 2013 è stato approvato il nuovo assetto di *compliance*, articolato nei documenti *Policy per la prevenzione dei rischi ex decreto legislativo 231/2001 e Codice Etico del Gruppo Montepaschi* (all. 48).

In definitiva, sino all'ottobre 2013, come emerge dagli appunti formulati al precedente modello del 2004 (neppure allegato), la Banca è risultata sprovvista di accorgimenti organizzativi concretamente idonei a prevenire il rischio criminoso. Né valevano i richiamati complessi sistemi di regole interne a sanare il *deficit* riscontrato, difettando gli stessi delle puntuali previsioni contemplate dal decreto del 2001, in particolar modo in merito alla mappatura delle aree a rischio, alla predisposizione di specifici protocolli diretti alla prevenzione dei reati, agli indispensabili flussi informativi verso l'OdV nonché al sistema disciplinare.

Sicché, quanto al profilo in commento, è sicuramente mancata la prova liberatoria (postulata dall'art. 6, d.lgs. n. 231/01) in merito agli addebiti consumatisi in data antecedente l'approvazione e l'applicazione del nuovo modello, ossia l'ipotesi *sub a1* e l'illecito *ex art. 25-sexies (sub b)* inerente all'episodio di aggrottaggio del 29 aprile 2013.

Risultano, del pari, insufficienti gli elementi a discarico offerti con riferimento all'operatività dell'organismo di vigilanza (aspetto dirimente per i residui addebiti).

L'OdV, di natura collegiale, era composto da due professionisti esterni (di cui uno con il ruolo di coordinatore) e da un membro interno, da individuarsi in un consigliere di amministrazione non esecutivo con caratteristiche di indipendenza (secondo i requisiti indicati dal codice di autodisciplina delle società quotate).

Con la menzionata delibera del 25 maggio 2012, si sono nominati – quali professionisti esterni – il prof. *Giovanni Aspes* e l'avv. *Salvatore Messina* e, come membro interno, la prof.ssa *Tania Groppi*, cui sono succeduti, nel tempo, la prof.ssa *Paola Demartini*, l'avv. *Marina Rubini* e, infine, la prof.ssa *Fiorella Kostoris* (all. 71, 72, 73 e 75).

Professionisti tutti di elevato spessore e comprovata esperienza in materia di

finanza aziendale, controllo contabile e vigilanza bancaria (si vedano i *curricula* prodotti - all. 81).

Come da regolamento interno, adottato il 19 luglio 2012 e approvato dal consiglio di amministrazione il 26 luglio 2012 (all. 70), era assicurata la continuità d'azione dell'OdV, tenuto a riunirsi con periodicità almeno trimestrale (e ogniqualvolta ve ne fosse stata la necessità). Nel periodo di riferimento (maggio 2012-agosto 2015) si sono tenute ben trenta sedute (in numero dunque ampiamente superiore al parametro indicato).

In data 6 novembre 2012 l'organismo è stato informato del reperimento del *Mandate Agreement* (così la relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2012 - all. 82) e, da allora, sporadicamente aggiornato dal CFO ovvero dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Nel dettaglio, si sono avuti **unicamente quattro incontri** (sulle trenta sedute succitate) per discutere delle operazioni strutturate, nonostante l'evidente complessità del tema, peraltro già all'attenzione dell'Autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, nella seduta del **29 gennaio 2013** (all. 84) *Mingrone* (CFO) ha illustrato all'organismo di vigilanza le due transazioni strutturate (in allora "sotto i riflettori della cronaca"), oggetto di approfondimento da parte dei consulenti contabili e legali di *BMPS* (per i possibili impatti a bilancio) e, nel corso delle ispezioni del 2010 e 2011-2012, già analizzate da *Banca d'Italia*. Si è, dunque, richiesta l'esibizione delle risultanze delle due ispezioni di vigilanza nonché concordato un confronto con il legale dell'Ente. Non v'è, tuttavia, prova dell'inoltro della documentazione richiesta (o di solleciti in tal senso) né, tantomeno, di attente riflessioni dell'OdV sul tema (nonostante l'evidente rilevanza). Diversamente da quanto accaduto per l'operazione *Fresh* (seduta del 2 ottobre 2012), non si è neppure tenuta una successiva riunione per discutere dell'esito dell'incontro con il legale della Banca, meramente menzionato nella relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2013 (all. 82 - pag. 7).

Alla seduta del **17 marzo 2014** (all. 89), alla presenza di *Mingrone* e *Nocera* (responsabile del Servizio presidio qualità informazione e controlli), i referenti della società di revisione *REY* (*Bonfiglio* e *Pellizzari*) hanno laconicamente dichiarato che "le problematiche a suo tempo segnalate relativamente al bilancio sono state risolte e che la società di revisione ha posto in essere una serie di controlli dai quali non si sono rilevate anomalie, salvo che per una singola operazione di cui è stato informato il management per le opportune iniziative". Null'altro si è aggiunto né tantomeno richiesto, in ispecie con riguardo alle criticità riscontrate o alle modalità di risoluzione. Neppure si è domandato quale fosse l'innominata operazione,

perniciosamente connotata da anomalie. Niente di tutto ciò.

Durante la riunione del **17 aprile 2015** (all. 74), *Betunio* (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) ha comunicato all'organismo di vigilanza l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (risalente al 3 aprile 2015), in cui – come noto – la Procura di Milano aveva per la prima volta ipotizzato la falsa contabilizzazione di *Alexandria*, fondata sulla figuratività degli acquisti dei BTP 2034 e dello speculare contratto di pronti contro termine. L'OdV, tuttavia, non si è premurato di chiedere ulteriori informazioni (o, in seguito, di disporre indagini conoscitive), limitandosi a ricevere delle *slide* predisposte da *REY* per gli incontri con il Comitato Controllo e Rischi di dicembre 2014 e febbraio 2015 (quindi antecedenti alla sinistra sopravvenienza giudiziaria).

Alla seduta del **19 maggio 2015** (all. 77), *Quagliana* ha informato l'OdV della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Milano (del 24 aprile 2015), per i delitti di false comunicazioni sociali e aggio informativo a carico del precedente *management* (all'epoca in relazione alla sola operazione *Alexandria*), contenente altresì addebiti nei confronti dell'Ente, ai sensi degli artt. 25-ter e 25-sexies, d.lgs. n. 231/01. “*Se dovesse essere confermato il vantaggio per la Banca, stante il profitto molto alto che ne è derivato, dovremmo attenderci una sanzione molto pesante*”, chiariva *Quagliana*.

Della circostanza l'organismo di vigilanza ha meramente preso atto, concordando con il funzionario dell'Ente un ulteriore confronto dopo l'estate, in prossimità dell'udienza preliminare (fissata per il 12 ottobre 2015). Dalla relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2015 (all. 82 – pag. 7) emerge vi sia stato un successivo incontro il 4 novembre 2015, nel corso del quale *Quagliana* si è limitato a descrivere i possibili sviluppi processuali. In altri termini, non v'è mai stato un sostanziale confronto sulla spinosa questione contabile, che aveva ormai assunto una chiara e allarmante dimensione giudiziaria.

In definitiva, l'organismo di vigilanza – pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendosi delle competenti funzioni dell'istituto (così il regolamento del luglio 2012) – ha sostanzialmente omesso i dovuti accertamenti (funzionali alla prevenzione dei reati, indisturbatamente reiterati), nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni di *Banca d'Italia* (di cui l'OdV era a conoscenza) e persino assunto a contestazione giudiziaria, con l'incolpazione dei confronti di *BMPS* (circostanza che disvelava, per l'atteggiamento conservativo della Banca, il patente rischio di ulteriori addebiti, come poi avvenuto). Nel periodo d'interesse l'organismo di vigilanza ha assistito

inerte agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d'atto, nella vorticosa spirale degli eventi (dalle allarmanti notizie di stampa sino alla *débâcle* giudiziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato.

Così, purtroppo, non è stato e non resta che rilevare l'omessa (o almeno insufficiente) vigilanza da parte dell'organismo, che fonda la colpa di organizzazione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 231/01.

Infine, pare persino superfluo evidenziare come non si sia in alcun modo dimostrata la fraudolenta elusione del modello 231, violato nella generalizzata e diffusa indifferenza.

Considerazioni tutte che impongono l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

3. Il trattamento sanzionatorio

Nel caso di specie risulta applicabile unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria, tra quelle contemplate dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 231/01. In particolare, non ricorrono i presupposti di fatto della confisca, non ravvisandosi alcun vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dai reati presupposto (cfr. Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2016, n. 53650; Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2016, n. 23013 nonché Cass. pen., sez. V, 28 luglio 2015, n. 33226).

A fronte della pluralità di reati commessi nello svolgimento della medesima attività, si applicherà il regime di cui all'art. 21, d.lgs. n. 231/01 (modellato sull'istituto della continuazione previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen.).

Pertanto, ritenuti più gravi in astratto gli illeciti *ex art. 25-sexies*, citato decreto, e in concreto l'ipotesi correlata all'aggiotaggio consumatosi il 29 aprile 2013 (per gli argomenti già spesi nel precedente **capitolo XV**), pare congrua – applicati i criteri commisurativi di cui all'art. 11, d.lgs. n. 231/01 (tenuto conto della gravità del fatto, in assenza di apprezzabili tentativi di attenuarne le conseguenze o di prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e considerate le condizioni patrimoniali dell'Ente) – la sanzione base di 600 quote (di poco superiore al minimo edittale), aumentata di 100 quote per ciascuno dei residui illeciti *sub b)* e di 50 quote per ognuna delle ipotesi di cui ai **capi a1 e a4**, per un totale di 1.000 quote, del valore di 800 euro l'una, per complessivi euro 800.000,00.

Segue, *ex lege*, la condanna al pagamento delle spese processuali.